

DECRETO PRESIDENZIALE 6 aprile 2004.

Rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n.3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, ed, in particolare, l'art. 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

Visto il decreto presidenziale n. 34 serv. 2°/S.G. del 26 febbraio 2003, vistato alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 18 marzo 2003, preso nota al n. 1280, che rideterminava per l'anno 2003 i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/1989;

Vista la comunicazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, resa con nota prot. n. 8544 del 29 marzo 2004 che, per il periodo novembre 2002 - novembre 2003, riferisce l'intervenuta variazione dell'indennità di contingenza nella misura del 2,4% e ritenuto, pertanto, che per l'anno 2004, tale debba essere la misura percentuale di incremento dei compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/89;

Ritenuto di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 18/89;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2004, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa, nelle misure lorde di cui all'articolo seguente.

Art. 2

I compensi di cui al precedente art. 1 sono analiticamente fissati nel modo seguente:

Compensi ex art. 1, legge regionale n. 18/89

Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. a) al presidente E 144,46

Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario E 117,37

Compensi ex art. 1, 2° comma, per il presidente E 39,45

Compensi ex art. 1, 2° comma, per ciascun scrutatore ed il segretario	E 24,45
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47, D.P.Reg. n. 3/60	E 63,35
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario (escluso il presidente) dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg.n. 3/60	E 63,35
Compensi ex art. 1, 4° comma, al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60	E 78,35
Compensi ex art. 1, 5° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario	E 63,35
Compensi ex art. 1, 6° comma, al presidente	E 78,35
Compensi ex art. 1, 6° comma, a ciascun componente ed al segretario	E 63,35
Compensi ex art. 1, 7° comma	E 47,23
Compensi ex art. 1, 8° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16, legge regionale n. 29/51	E 63,35
Compensi ex art. 1, 8° comma, per il presidente ex artt. 54 e segg., legge regionale n. 29/51	E 78,35
Compensi ex art. 1, 8° comma, per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e segg., legge regionale n. 29/51	E 63,35
Compensi ex art. 1, 9° comma	E 47,23
<i>Compensi ex art. 2, legge regionale n. 18/89</i>	
Compensi ex art. 2, per il presidente	E 70,15
Compensi aggiuntivi ex art. 2 per il presidente (contemporaneità di elezioni)	E 24,45
Compensi ex art. 2, per i componenti	E 59,03
Compensi ex art. 2 per i componenti (contemporaneità di elezioni)	E 17,23
<i>Compensi ex art. 3, legge regionale n. 18/89</i>	
Compensi ex art. 3, per il presidente	E 115,57
Compensi ex art. 3, ai componenti	E 93,90
<i>Compensi ex art. 4, legge regionale n. 18/89</i>	
	E 98,35

Compensi ex art. 4, per il presidente

Compensi ex art. 4, a ciascuno scrutatore ed al segretario

E 78,35

Art. 3

L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana per il visto, giusta legge n. 20/94, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 aprile 2004.

CUFFARO

Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 23 aprile 2004 al n. 2183.